

Avv. Vincenzo Caiazzo
Via A. Lamarmora n. 31
20122 Milano
Tel. 02/36.56.90.97 – fax 02/55.19.18.59
Cell. 347/5645739
Email: avv.vincenzo_caiazzo@virgilio.it
PEC: vincenzo.caiazzo@milano.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO

- Roma

ATTO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DEL

T.A.R. LOMBARDIA n. 2826/2022

DI DECLINATORIA DI COMPETENZA TERRITORIALE

per la Dottoressa **ANTONIA MASSAROTTO**, nata a Potenza il 17 ottobre 1978 (c.f. MSSNTN78R57G942X), residente a Latina in Via Piattella n. 48, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Vincenzo Caiazzo (c.f. CZZVCN73S21C933D), Stefano D'Ancona (c.f. DNCSFN73A04F205S) e Crescenzo Rubinetti (c.f. RBNCSC74B06G942N) del Foro di Milano e domiciliata presso lo studio del primo in Milano Via Lamarmora n. 31.

Ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 104/10 si indica l'indirizzo PEC di vincenzo.caiazzo@milano.pecavvocati.it, stefano.dancona@milano.pecavvocati.it e crescenzo.rubinetti@milano.pecavvocati.it ed il numero di telefax 02.55.19.18.59,

- ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma,

- resistente

NEI CONFRONTI DI

VALERIO GUIDO MASINI, (c.f. MSNVRG94S28E884H), residente in Via F. Corridoni n. 18, Verolavecchia (BS).

- controinteressato

**per l'annullamento previa sospensione o altro provvedimento cautelare
idoneo di**

- Verbale n. 8 del 15 settembre 2022 recante “Svolgimento prove orali” della Commissione d’esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione 1 nominata dal Ministero Istruzione per il Concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché allegata tabella contenenti giudizi relativi alla prova orale della dr.ssa Antonia Massarotto e l’attribuzione del punteggio di 64/100;
- del provvedimento/atto, emanato o emanando, di approvazione del verbale di cui al punto che precede nonché atto/provvedimento, emanato o emanando, di approvazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva relativa ai vincitori del concorso di cui al punto che precede;
ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche non conosciuto, anche emesso dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 7 Decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, ivi compreso, ove occorre possa, l’atto/provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 7 Decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, è stato determinato/approvato il quadro di riferimento dei criteri/giudizi allegata al verbale di cui al punto che precede, nella parte in cui il quadro pre-determina i giudizi e nella parte in cui lo stesso riserva alle commissioni giudicatrici potere di valutazione riferito alla “interazione orale” (ambito n. 3); il Bando di concorso nella parte in cui stabilisce che la Commissione *«accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue»* (art. 8 co. 7).

FATTO

I.- In data 14 novembre 2022, la dottoressa Antonia Massarotto, di seguito anche ricorrente, notificava al Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito anche resistente) e al Dottore Valerio Guido Masini (di seguito anche controinteressato) il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti e dei provvedimenti meglio descritti in epigrafe (**doc. I**).

2.- In data 20 novembre 2022, il ricorso veniva iscritto avanti l'indicato Tribunale Amministrativo Regionale al ruolo generale n. 3128/2022, unitamente ai relativi documenti, all'F24 per il pagamento del contributo unificato e all'istanza di fissazione d'udienza ed il successivo 2 dicembre 2022 veniva altresì depositato la copia attestante l'avvenuta notificazione del ricorso alle controparti (**docc. II e III**).

3.- In data 21 novembre 2022, il Ministero dell'Istruzione si costituiva in giudizio con atto formale a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano, mentre il controinteressato non svolgeva alcuna attività.

4.- All'esito dell'udienza di Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare del 20 dicembre 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale originariamente adito, con ordinanza 21 dicembre 2022 n. 2826, comunicata in pari data (**doc. IV**), dato atto

- che oggetto del ricorso sono *“gli atti della procedura concorsuale bandita, su base regionale, con decreto n. 499 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che la ha vista conseguire, alla prova orale, un punteggio insufficiente, chiedendone l'annullamento, previa sospensione in via cautelare;*
- *che oggetto di censura è, tra l'altro, anche l'art. 8, comma 7, del bando, nella parte in cui esso prevede che la commissione accerti la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2;*
- *che viene perciò impugnato l'atto generale dell'autorità centrale con cui sono state bandite le procedure su base regionale, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di esso si ripercuoterebbe su tutte tali ultime procedure;*
- *che di conseguenza l'intera controversia è attratta alla competenza per territorio del Tar del Lazio;*

ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

5.- con il presente atto si riassume, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del c.p.a., il giudizio indicato, trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LOMBARDIA

-Milano -

RICORSO

*nell'interesse di **ANTONIA MASSAROTTO**, nata a Potenza il 17 ottobre 1978, Cod. Fisc. MSSNTN78R57G942X residente a Latina in Via Piattella n. 48, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Vincenzo Caiazzo (c.f. CZZVCN73S21C933D) e Stefano D'Ancona (c.f. DNCSFN73A04F205S) e domiciliata presso lo studio del primo in Milano Via Lamarmora n. 31.*

Ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 104/10 si indica l'indirizzo PEC di vincenzo.caiazzo@milano.pecavvocati.it, stefano.dancona@milano.pecavvocati.it ed il numero di telefax 02.55.19.18.59,

- ricorrente

CONTRO

***MINISTERO DELL' ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano,*

- resistente

NEI CONFRONTI DI

***VALERIO GUIDO MASINI**, (Cod. Fisc. MSNVRG94S28E884H), residente in Via F. Corridoni n. 18, Verolavecchia (BS).*

- controinteressato

per l'annullamento previa sospensione o altro provvedimento cautelare idoneo di

- Verbale n. 8 del 15 settembre 2022 recante "Svolgimento prove orali" della Commissione d'esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione 1 nominata dal Ministero Istruzione per il Concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché allegata tabella contenenti giudizi relativi alla prova orale della dr.ssa Antonia Massarotto e l'attribuzione del punteggio di 64/100 (**doc. 1**);*
- del provvedimento/atto, emanato o emanando, di approvazione del verbale di cui al punto che precede nonché atto/provvedimento, emanato o emanando, di*

approvazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva relativa ai vincitori del concorso di cui al punto che precede;

ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche non conosciuto, anche emesso dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, ivi compreso, ove occorre possa, l'atto/provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 7 Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, è stato determinato/approvato il quadro di riferimento dei criteri/giudizi allegata al verbale di cui al punto che precede, nella parte in cui il quadro pre-determina i giudizi e nella parte in cui lo stesso riserva alle commissioni giudicatrici potere di valutazione riferito alla "interazione orale" (ambito n. 3); il Bando di concorso nella parte in cui stabilisce che la Commissione «accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue» (art. 8 co. 7).

FATTO

- La ricorrente ha conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi di Roma Tre nel 2002, con votazione di 105/110. Negli anni successivi ha seguito corsi presso la "Scuola interpreti e traduttori Gregorio VII" per interpretariato in simultanea ed in consecutiva, presso la "Camera di commercio estero Lombardia" per esperto di procedure e tecniche del commercio estero ed ha lavorato nel settore privato come traduttrice, segretaria commerciale in lingue estere e responsabile in varie società della redazione del c.d. manuale utente e della documentazione contrattuale in lingua inglese, nonché del supporto cliente estero.

Ha conseguito certificazioni informatiche e nell'aprile 2022 la certificazione in lingua Inglese "LanguageCert Certificate in ESOL International (Speaking, Listening, Reading, Writing) Mastery C2" (docc. 2 e 3).

- Con Decreto 21 aprile 2020 n. 499, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione bandiva il concorso ordinario per titoli ed esami ai fini del reclutamento del personale

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

- La procedura, che riprendeva le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020 (il Decreto ministeriale secondo l'art. 1 co. 2 lett. e) del Bando) (doc. 4), era articolata in tre prove cui sottoporre i concorrenti: una prima prova preselettiva (art. 7 Bando), una seconda fase scritta, distinta, a sua volta, in due prove d'esame (art. 8 co. 1 ss.) ed infine una terza prova orale (art. 8 co. 7 ss., Bando).

All'art. 8 co. 7 il Bando prevedeva: «La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti» salvo gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dall'art. 20 L. 104/1992. La previsione riprendeva d'altra parte l'art. 9 c. 4 del DM 20 aprile 2020.

- Sempre secondo il Bando, la prova orale sarebbe consistita nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratio delle TIC.

Per le Classi di concorso A-24 e A-25 – per cui ha concorso la ricorrente – la prova orale si sarebbe tenuta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Inoltre, proseguiva il Bando, «la commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese» (art. 8 co. 7 Bando).

L'Allegato B/1 al Decreto ministeriale citato determinava 5 ambiti di valutazione e cioè: 1. capacità di progettazione didattica 2. padronanza dei contenuti, 3. competenza nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ossia TIC, 4. interloquazione con la commissione, 5. abilità di comprensione scritta e produzione orale in lingua inglese). Per ogni ambito venivano stabiliti i punti da attribuire ai concorrenti: fino a 10 per i primi due e per il quarto, fino a 6 per il terzo, fino a 4 per il quinto) e il punteggio complessivo massimo (40 complessivi) (doc. 5).

- In data 23 giugno 2020, dunque, la ricorrente presentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, domanda di partecipazione per la “Classe di concorso AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado

(Inglese) e AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (Inglese)”.

La domanda di partecipazione della ricorrente, ai sensi dell’art. 7 DM 20 aprile 2020, era così orientata all’esercizio dell’insegnamento nella Regione Lombardia.

- Nel frattempo, entrava in vigore il Decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021 n. 326 (doc. 6), avente ad oggetto disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il predetto decreto modificava solamente in parte le disposizioni del precedente D.M. 20 aprile 2020 richiamato dal Bando di concorso in contestazione.

- Le prove d’esame venivano infatti ridotte di numero da tre a due: l’art. 4 prevedeva la prova scritta, mentre l’art. 5 la prova orale. Veniva dunque soppressa la prova preselettiva e la struttura della prova scritta).

*All’art. 6 «valutazione delle prove e dei titoli», il Ministro stabiliva “La Commissione assegna alla prova orale ...un punteggio massimo complessivo di 100 punti **sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all’art. 7.** La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti» (art. 6 co. 3 D.M., cit.). A sua volta, l’art. 7 stabiliva che «i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui al comma 1 e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova» (art. 7 co. 3 D.M., cit.). In maniera analoga rispetto al DM precedente, all’art. 5 co. 4 veniva stabilito che la durata massima della prova orale fosse 45 minuti.*

- Dunque, come meglio si dirà nella parte di diritto, la Commissione Nazionale predisponendo una Tabella-Quadro di riferimento, da cui risultavano 3 Ambiti di valutazione (in luogo dei 5 previsti dalla disciplina delineata dal DM del 2020) e una serie di giudizi “preconfenzionati”, cui le singole Commissioni avrebbero dovuto ricondurre ogni concorrente all’esito della prova orale (doc. 7).

Di fianco ad ogni giudizio, figuravano i punti da attribuire nell’ambito di una forbice anch’essa prestabilita.

- In questo quadro, dunque, la ricorrente sosteneva la prova scritta, conseguendo esito positivo con il punteggio di 74/100.

- Ai fini della prova orale, in data 14 settembre 2022 la ricorrente veniva convocata per estrarre la traccia della prova che, secondo quanto previsto dall'art. 7 co. 2 DM, si sarebbe tenuta 24 ore dopo.

Nulla veniva precisato dalla Commissione in merito al numero di minuti concessi per l'esposizione orale.

- In data 15 settembre 2022, convocati i candidati, prima dell'inizio dell'esame orale, la Commissione decideva nell'immediatezza che avrebbe concesso ad ognuno di essi 20 minuti per l'esposizione della lezione didattica preparata nelle 24 ore antecedenti alla prova, anticipando che il mancato rispetto di tale tempo sarebbe stato valutato negativamente.

- La ricorrente, dunque, si trovava costretta ad esporre la propria lezione, articolata in ben 32 slide, nel tempo preannunciato a ridosso della prova dalla Commissione (**doc. 8**).

- Alla prova orale la ricorrente conseguiva 64/100, e cioè soli 6 punti al di sotto della sufficienza di 70/100, distribuiti nel seguente modo: punti 27 (fascia di votazione 14-27) per la progettazione didattica; punti 19 (fascia di votazione 11-20) per la padronanza dei contenuti di disciplinari in relazione alle competenze metodologiche; punti 18 (fascia di votazione 11-20) per l'interazione orale.

- In virtù di questo risultato la ricorrente non verrà inserita nella graduatoria degli idonei per svolgere le funzioni di cui al Bando.

- Il dr. Masini, odierno controinteressato, conseguiva invece un punteggio pari a 87/100.

- Gli atti e i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al quadro di riferimento approvato dalla Commissione nazionale ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c. 4 del Decreto Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021.

Come evidenziato in punto di fatto, l'art. 5 co. 4 del D.M. 9 novembre 2021 prevede: «La prova orale ha una durata complessiva di 45 minuti ... e consiste nella progettazione di un'attività didattica, ...».

Tale disposizione, che era già contenuta nel DM 20 aprile 2020, appare significativa, in quanto contiene un'indicazione di massima da parte del Ministero sul tempo ritenuto congruo, affinché le Commissioni di concorso possano valutare correttamente i concorrenti.

Seppure venga indicato un tempo massimo (45 minuti) era assolutamente ragionevole, opportuno se non obbligatorio, che ogni Commissione avrebbe dovuto impiegare un tempo per lo meno "vicino" a quello previsto dalla norma.

La circostanza che nel caso di specie la Commissione abbia impiegato meno di 20 minuti per l'esame della ricorrente – così come di tutti gli altri candidati – appare dunque sproporzionato rispetto all'indicazione normativa, considerato che tale frazione temporale è il 44% del tempo indicato dall'art. 5 co. 4, DM citato. Questa circostanza rende ragionevole l'ipotesi per cui la Commissione abbia valutato in maniera affrettata la preparazione della ricorrente, attribuendole una votazione inferiore alla sufficienza. E dunque tale valutazione, contenuta nel verbale impugnato, è da censurare.

Il prospettato sintomo di eccesso di potere è rafforzato da un'altra circostanza e, cioè, che in quei 20 minuti imposti dalla Commissione la ricorrente abbia dovuto esporre una lezione mostrando e spiegando ben 32 slide. Insomma, il tempo stabilito in maniera rigida dalla Commissione prima dell'effettivo esame di ogni candidato ha imposto alla ricorrente un ritmo forzato tale per cui la stessa si è trovata costretta a dedicare ad ogni slide poco più di 30 secondi!

È evidente che il modo di procedere della Commissione, stabilendo, poco prima dell'espletamento dell'esame orale, un rigido tetto per tutti i concorrenti non adattabile alle concrete esigenze di ognuno, è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza. Ciò rende illegittimo il verbale contenente la valutazione.

La censura è ancora più evidente, ove si consideri che, al momento della convocazione della ricorrente, 24 ore prima della prova orale, per l'estrazione del relativo quesito, la Commissione, pur potendo ragionevolmente comunicarle il tempo che le sarebbe stato concesso per l'esposizione della lezione inerente al

quesito estratto, non l'avvia fatto. Una tale omissione non ha permesso che la ricorrente potesse progettare in maniera adeguata la lezione oggetto dell'esame orale, tenendo quindi conto del timing. E ciò è aggravato dal fatto che la Commissione solo nel comunicare ai candidati il tempo concesso ha preannunciato la "sanzione" che sarebbe derivata dal superamento del tempo concesso, vale a dire una valutazione negativa.

Tanto più che una parte del giudizio concerneva proprio la capacità di progettazione didattica...!

Né vale eccepire che anche gli altri candidati siano stati posti in tale condizione, considerato che evidentemente ognuno ha diversa capacità di "improvvisare". Ma la capacità di improvvisazione non era certo oggetto di valutazione in sede di esame, bensì lo era la capacità di progettazione didattica.

La ricorrente ha rispettato il tempo di 20 minuti concesso dalla Commissione, ma per fare ciò ha dovuto necessariamente saltare e non esplicitare alcuni passaggi nell'esposizione del progetto che, se opportunamente esposti, avrebbero portato la Commissione a comprendere pienamente il progetto di lezione, con conseguente attribuzione di un punteggio adeguato, sicuramente maggiore a quello effettivamente attribuito.

Ma vi è di più.

Dalla lettura della griglia di riferimento e delle norme ministeriali, sembra evidente che la prova orale, proprio perché finalizzata alla valutazione della capacità di insegnamento dei candidati, non era nient'altro che la simulazione di una lezione sul tema che, come detto, era stato assegnato al candidato nelle 24 ore precedenti. Ciò, oltre che dal tenore della griglia valutativa, lo si evince chiaramente dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 326/2021, laddove il legislatore parla di valutazione della capacità di progettazione didattica anche con riguardo all'inclusione agli alunni DVA o BES. È in questo senso che deve intendersi l'espressione contenuta nella norma in cui si afferma che la "prova orale ... consiste nella progettazione di un'attività didattica" ossia dell'attività didattica che si svolge nel contesto di una lezione. Ed allora, alla luce della previsione, è facile comprendere che il tempo massimo di 45 minuti per lo svolgimento di detta prova orale era stato stabilito dal Ministero dell'Istruzione

poiché le lezioni nella scuola secondaria durano in media 55 minuti (in alcuni casi anche 50 a seconda delle previsioni del Consiglio di Istituto) non già per esigenze di celerità dello svolgimento delle prove concorsuali.

Essendo l'oggetto della valutazione della prova orale la capacità del candidato di tenere una lezione su un tema assegnato, simulando una lezione in classe, è evidente che illegittima ed arbitraria sia stata la riduzione del tempo della prova orale a venti minuti posta in essere dalla Commissione.

Tale tempo non ha consentito ai commissari di valutare congruamente e opportunamente la capacità di progettazione didattica della ricorrente.

Ad adiuvandum, vi è una terza evenienza che depone per la fondatezza del motivo di gravame in epigrafe.

Dall'esame della griglia di valutazione, approvata e fornita dalla Commissione Nazionale alle commissioni d'esame nominate nelle diverse circoscrizioni, appaiono tre ambiti.

Si tratta, in specifico delle seguenti competenze:

- 1. Progettazione didattica efficace anche con riferimento alle TIC, finalizza al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti;*
- 2. Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche;*
- 3. Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine professionale. Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione, con riferimento almeno al livello C1 del quadro Comune Europeo di riferimento.*

Si tenga conto che gli elencati 3 ambiti rappresentano la compressione dei 5 ambiti di competenze che il precedente Decreto Ministeriale imponeva alle Commissioni di accertare per ogni concorrente.

Andando alla lettura dei c.d. "indicatori" contenuti nella griglia, di fianco agli ambiti, ci si rende conto della complessità della valutazione che la Commissione veniva chiamata a svolgere in sede di prova orale. Anche questo elemento permette di affermare che 20 minuti fosse un tempo non sufficiente per svolgere una valutazione corretta dei candidati in sede orale.

2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento del fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifesta.

Con riferimento all'ambito n. 3 (interazione orale) la Commissione ha espresso rispetto alla ricorrente il seguente giudizio: «**Comprende espone e interagisce in modo schematico con inesattezze lessicali, grammaticali e/o sintattiche e diversi errori di pronuncia che non consentono una comunicazione efficace e limitano la fluenza**». Conseguentemente la Commissione ha attribuito alla ricorrente **un punteggio di 18 su 30**.

Si tratta di un giudizio contraddittorio rispetto al fatto che, secondo il Certificato prodotto e posseduto al momento dello svolgimento della prova orale la ricorrente ha un **livello di comprensione ed esposizione orale C2, cioè il sesto e massimo livello** (certificato rilasciato dalla Società Language Cert Ltd, UK Company, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione; tale certificato datato 23 aprile 2022 è stato rilasciato sia con riferimento all'inglese orale che scritto, (cfr. docc. 2 e 3).

Questo livello viene detto corrispondente al "bilingue". Un madrelingua inglese con un eccellente livello di educazione scolastica è tecnicamente al livello C2. In genere, non molti studenti di inglese raggiungono questo livello.

Secondo le linee guida ufficiale del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue messo a punto dal Consiglio d'Europa, <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>)

una persona al livello C2 è in grado, dal punto di vista dell'oralità:

1. È in grado di comprendere facilmente qualsiasi tipo di lingua a velocità naturale, sia dal vivo sia registrata.
2. È in grado di individuare le implicazioni socioculturali nella maggior parte delle interazioni nell'ambito di discussioni informali condotte a una velocità naturale
3. È in grado di comprendere conferenze ed esposizioni specialistiche anche se si avvalgono di espressioni colloquiali e regionali e di terminologia con cui non ha familiarità. È in grado di fare inferenze appropriate, quando le relazioni e le implicazioni non risultano esplicite. È in grado di capire battute umoristiche o allusioni in una presentazione.

4. *È in grado di comprendere informazioni specifiche da annunci pubblici, anche se l'emissione è di cattiva qualità, con distorsioni acustiche e/o visive, ad es. in una stazione, allo stadio o in una vecchia registrazione. È in grado di comprendere informazioni tecniche complesse, quali istruzioni o specifiche per l'uso di prodotti e servizi che risultano familiari.*
5. *È in grado di comprendere un'ampia gamma di materiale registrato o trasmesso via radio, anche se qualche parte è in lingua non standard, individuando anche fini dettagli, compresi gli atteggiamenti impliciti e i rapporti intercorrenti tra le persone;*
6. *È in grado di seguire film in cui si fa largo uso di espressioni gergali e idiomatiche. È in grado di comprendere nel dettaglio gli argomenti trattati in emissioni televisive impegnative, come quelle relative ad approfondimenti, interviste, dibattiti e talk show. È in grado di comprendere le sfumature e i significati impliciti nella maggior parte dei film, delle rappresentazioni teatrali e dei programmi televisivi, a condizione che la lingua usata sia standard o in una varietà familiare (<https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>, p. 51 -57).*

Tenendo conto, dunque, del certificato di cui la ricorrente è in possesso, sembra che una valutazione congrua della Commissione avrebbe dovuto collocarla nella quinta fascia (da 27 a 30 punti) relativa ai soggetti in grado di comprendere esporre ed interagire in modo fluido. In ogni caso non può ritenersi che il punteggio attribuiti di 18/30 sia corretto.

Va osservato che l'attribuzione di un punteggio congruo avrebbe permesso alla ricorrente di conseguire un punteggio di 70/100, superando la prova orale.

Oltre all'illegittimità del verbale della commissione d'esame, va, ove possa occorrere, censurato sia l'art. 8 co. 7 del Bando (la Commissione «accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue») sia l'inserimento da parte della Commissione Nazionale, nel contesto della prova orale, di un'ampia riserva di valutazione affidata alle singole commissioni e riferita all'interazione orale dei candidati.

È, infatti, irrazionale ed illogico che, in presenza di un sistema di accertamento e certificazione della conoscenza delle lingue come quello vigente a livello nazionale e internazionale, ove esistono Enti certificatori che stabiliscono competenze linguistiche, la Commissione Nazionale abbia ritenuto, nel “quadro di ambiti” di cui nel quadro-tabella, di attribuire alle commissioni d’esame il potere di accertare qualcosa che è già certificato.

È come se si pretendesse, nel contesto delle gare di appalto di lavori, che l’accertamento della capacità tecnica non potesse essere dimostrata dalla Certificazione SOA.

Oltretutto, il peso attribuito alla valutazione dell’interazione orale, e dunque della capacità di esprimersi in lingua, è sproporzionato rispetto a quanto detto e cioè all’esistenza del sistema delle certificazioni.

*A questo proposito, va stigmatizzato il fatto che, esaminando la Tabella allegata alla prova d’esame contenente i tre ambiti di valutazione (Tabella, lo si ribadisce, fornita dalla Commissione Nazionale), **la forbice di punteggio relativa all’ambito “interazione orale” (ambito n. 3) è da 0 a 30 punti sul punteggio massimo totale di 100 attribuito per la prova orale: un peso senz’altro sproporzionato che ha pregiudicato la ricorrente.***

In virtù di tale considerazione, ove occorrer possa, si chiede a Codesto Illustrissimo Tribunale di annullare, quella parte di provvedimento della Commissione Nazionale che recepisce nella griglia di valutazione delle commissioni d’esame anche l’ambito n. 3 “interazione orale”.

A considerazioni simili si arriva, per altre ragioni, riguardo alle valutazioni espressi in relazione all’ambito n. 1 “Progettazione didattica efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti” e all’ambito n. 2 “padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche”.

Alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 27, che risponde alla motivazione preconfezionata, di cui infra, “manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle TIC” (forbice punteggio 14-27) ed il punteggio di 19, che risponde alla motivazione “tratta l’argomento assegnato

in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise” (forbice 11-20) (cfr. doc. 1).

Tale giudizio ha ad oggetto il progetto didattico assegnato alla ricorrente nelle 24 ore antecedenti la prova orale dal titolo “Easter time” e la sua esposizione in tale sede alla Commissione (cfr. doc. 8)

Con riserva di depositare in vista dell’udienza camerale una perizia, è appena il caso di osservare che detto progetto appare prima facie tutt’altro che disorganico, confuso e generico. Esso consta di 32 slide nel quale l’unità didattica viene compiutamente affrontata con la previsione di specifiche metodologie di insegnamento per gli alunni DVA e BES, con la previsione degli obiettivi da raggiungere da parte degli alunni e dei criteri di verifica.

Di fronte ad elaborato di tal fatta il giudizio espresso dalla Commissione sulla ricorrente appare davvero irragionevole e frutto di un travisamento dei fatti e dei presupposti per quanto riguarda l’elaborato in sé e comunque incomprensibile per quanto riguarda la sua esposizione: se un candidato ha predisposto nelle 24 ore antecedenti la prova orale un siffatto elaborato non può manifestare una capacità di progettazione disorganica e confusa e non può trattare l’argomento assegnato in modo disorganico e confuso, a meno che non gli sia stato in qualche modo “impedito” di illustrare compiutamente la progettazione didattica predisposta in conseguenza del limite di tempo di 20 minuti imposto dalla Commissione in sede di svolgimento della prova.

3. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90.

Le motivazioni collegate al voto alfanumerico e contenute nella Tabella-griglia allegata al verbale della Commissione del 15.09.22 sono meramente fittizie.

Più in specifico, prendendo in considerazione ad esempio la votazione relativa al primo ambito e cioè punti 27, essa non collima con il giudizio «manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle TIC» (Tabella allegata, cit.).

Si tenga presente, infatti, che il giudizio attribuito alla ricorrente (27) è di un solo punto inferiore alla sufficienza (28). In altri termini sembra trattarsi di motivazione

“fittizia” dalla quale la ricorrente non può dedurre le reali motivazioni che nel concreto abbiano portato la Commissione all’attribuzione di quel punteggio.

Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per i giudizi riferiti ad altri ambiti, ove la ricorrente ha ottenuto punteggi vicini alla sufficienza ma giudizi di piena insufficienza.

È appena il caso di ricordare che la motivazione deve permettere di capire quali sono gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato l’Amministrazione all’adozione di un determinato provvedimento.

Nel caso che ci occupa, la motivazione è, come detto, meramente fittizia o apparente, concretandosi in una serie di giudizi preconfezionati che, tuttavia, non consentono di capire e cogliere il perché la Commissione ha ritenuto che la ricorrente abbia manifestato una capacità di progettazione disorganica con voto di 27 appena sotto il 28, oppure il perché l’argomento assegnato sia trattato in modo disorganico e confuso e non già in modo sufficiente.

La motivazione concorsuale dovrebbe riferirsi al candidato come “vestito su misura”, mentre quella utilizzata nel caso di specie può riferirsi, data la sua genericità, a qualunque candidato.

Sotto questa prospettiva è dunque altresì illegittimo il provvedimento della Commissione Nazionale o altro Organo del Ministero della Pubblica Istruzione, che contiene il quadro di giudizi e motivazioni predefiniti nonché il verbale che ha attribuito il punteggio insufficiente alla ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

I provvedimenti impugnati devono essere sospesi in quanto suscettibili di determinare, nelle more, un danno grave ed irreparabile alla ricorrente.

In relazione al fumus boni iuris si rinvia a quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto.

In relazione al periculum in mora, si osserva quanto segue.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 7 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, recante “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli docente nella scuola secondaria ...”, i candidati che hanno superato tutte le prove sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a concorso, gli altri rimangono nella graduatoria di merito come idonei ai fini dell’assunzione nella scuola in esito allo scorrimento della stessa.

La graduatoria di merito ha validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio.

Alla luce di quanto sopra è pertanto evidente che, nelle more della pendenza del ricorso, sia necessario che Codesto Illustrissimo TAR adotti un provvedimento cautelare idoneo a non vanificare per la ricorrente la chance di essere assunta dall'Amministrazione resistente per l'insegnamento nella scuola all'esito del concorso di cui trattasi. Laddove, infatti, l'auspicato accoglimento del suesteso ricorso intervenisse oltre il termine di validità di efficacia della graduatoria, sarebbe certo che la relativa sentenza sarebbe inutiliter data.

Al riguardo, merita di considerare che le prove concorsuali non sono ancora terminate: le prove orali sono ad oggi previste con calendario fino al gennaio 2023 e devono ancora essere fissate quelle per quei candidati che non hanno superato le prove scritte, ma che sono stati ammessi agli orali con riserva a seguito di provvedimento cautelare.

Pertanto, in accoglimento della presente istanza cautelare codesto Tribunale, per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, potrebbe, tra le altre misure che riterrà congrue, disporre, nelle more della decisione del ricorso nel merito, la riedizione/il rifacimento della prova orale avanti a diversa Commissione/Sottocommissione rispetto a quella che ha già giudicato la ricorrente.

A quest'ultimo proposito va condivisa l'impostazione di quella parte di giurisprudenza la quale ha affermato che "nel caso in cui, per ordine del giudice, si debba procedere ad una nuova valutazione di candidati ad un concorso indetto per l'attribuzione di posti di pubblico impiego l'Amministrazione è obbligata ad affidare l'incarico ad una nuova commissione" (Cons. St, V, 16 giugno 2009, n. 3882 nello stesso senso C. di S., IV, 18 ottobre 2006, n. 6196, cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 19 settembre 2012 n. 2357, idem, 7 settembre 2012 n. n. 2269)

L'adozione di detta misura si rivela la più opportuna per entrambe le parti.

Da una parte, consentirebbe alla ricorrente di non perdere e/o vedere vanificata la propria chance di venire inserita nell'ancora redigenda graduatoria concorsuale

come vincitrice di concorso o, comunque, come idonea all'insegnamento ai fini dell'assunzione nel ruolo della scuola a seguito dello scorrimento di detta graduatoria, e dall'altra permetterebbe alla Pubblica Amministrazione di agire nella tranquillità di non vedersi la redigenda graduatoria travolta dagli effetti di una pronuncia giurisdizionale negativa in caso di accoglimento dell'odierno ricorso. Atteso dunque che l'accoglimento del ricorso nel merito tra qualche anno avrebbe l'effetto di imporre all'Amministrazione di ripetere, a distanza di tempo, la prova orale relativamente alla posizione della Dottoressa Antonia Massarotto e di approvare una nuova graduatoria con possibile inserimento della ricorrente tra i vincitori – e cioè tra gli aventi diritto all'assunzione immediata in base ai posti disponibili o tra gli idonei all'assunzione in seguito a scorrimento -, la concessione da parte di Codesto Illustrissimo Tribunale di una tutela cautelare sarebbe indubbiamente conforme anche all'interesse pubblico dell'Amministrazione resistente che non sarebbe costretta, in caso di esito positivo nel merito a distanza di tempo, a mutamenti della graduatoria in corso di anno scolastico con conseguenze pregiudizievoli anche per i soggetti terzi collocatisi utilmente in graduatoria. Insomma, una tutela cautelare eviterebbe il profilarsi di futuri prevedibili giudizi sia contro l'approvazione della graduatoria finale, sia in sede esecutiva.

Sempre in punto di periculum in mora, è appena il caso di osservare che la chance di essere assunta nel mondo della scuola o con l'immissione nella graduatoria con riserva o con la riedizione della prova orale, permetterebbe alla ricorrente di trovare un impiego stabile, facendo uscire la stessa dal circuito dei lavori precari, temporanei e saltuari cui la stessa è, oggi più che mai stante l'attuale momento di crisi economica, costretta.

In considerazione di quanto sin qui esposto, e fatta ogni ulteriore deduzione, produzione e/o richiesta istruttoria, nonché riserva di proposizione di motivi aggiunti, la Dottoressa Antonia Massarotto, ut supra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia – Milano, contrariis reiectis, Voglia così decidere:

- **in via sede cautelare,**
riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la ragioni di cui sopra sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati e assume ogni ulteriore provvedimento atto a garantire interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso tra cui l'immissione con riserva della Dottoressa Antonia Massarotto nella redigenda graduatoria di merito concorsuale oppure disponga la riedizione/il rifacimento della prova orale della medesima ricorrente avanti a diversa Commissione/Sottocommissione essendo tutt'ora in corso le operazioni concorsuali;
- **nel merito,**
accertata la sussistenza dei vizi di illegittimità lamentati nel suesteso ricorso in relazione ai provvedimenti impugnati così come meglio indicati in epigrafi, li annulli ad ogni effetto di legge;
- **in ogni caso,**
condanni controparte a rifondere alla ricorrente i compensi e le spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato.

Si offrono in comunicazione:

1) verbale n. 8 del 15 settembre 2022 recante "Svolgimento prove orali" della Commissione d'esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione I

1 bis) Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione 28 aprile 2020

n.

499;

- 2) certificato LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2);*
- 3) certificato LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2);*
- 4) Decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020;*
- 5) Allegato B/1 al Decreto ministeriale 20 aprile 2020;*
- 6) Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326;*
- 7) quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale;*
- 8) progetto didattico "Easter time" Dottoressa Antonia Massarotto.*

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è pari ad euro 650,00.

Milano, 14 novembre 2022

Avv. Vincenzo Caiazzo

Avv. Stefano D'Ancona"

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione, si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo, sicché fatta ogni ulteriore deduzione, produzione e/o richiesta istruttoria, nonché riserva di proposizione di motivi aggiunti, la Dottoressa Antonia Massarotto, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lazio – Roma, contrariis reiectis, Voglia così decidere:

- **in via sede cautelare,**
riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la ragioni di cui sopra sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati e assume ogni ulteriore provvedimento atto a garantire interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso tra cui l'immissione con riserva della Dottoressa Antonia Massarotto nella redigenda graduatoria di merito concorsuale oppure disponga la riedizione/il rifacimento della prova orale della medesima ricorrente avanti a diversa Commissione/Sottocommissione essendo tutt'ora in corso le operazioni concorsuali;
- **nel merito,**
accertata la sussistenza dei vizi di illegittimità lamentati nel suesteso ricorso in relazione ai provvedimenti impugnati così come meglio indicati in epigrafi, li annulli ad ogni effetto di legge;
- **in ogni caso,**
condanni controparte a rifondere alla ricorrente i compensi e le spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il contributo unificato non è dovuto non trattandosi di un nuovo ricorso, ma di riassunzione ai sensi dell'articolo 16, comma 1,

del c.p.a.

Si allegano:

- I. originario ricorso;
- II. allegati da 1 a 8 del ricorso originario;
- III. prova del pagamento del contributo unificato in relazione all'originario ricorso;
- IV. Ordinanza T.A.R. Lombardia – Milano 21 dicembre 2022 n. 2826.

Milano, 30 dicembre 2022

Avv. Vincenzo Caiazzo

Avv. Stefano D'Ancona

Avv. Crescenzo Rubinetti